




Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Decisioni amministrative consiliari



Al Presidente della II Commissione  
Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: *Delibera di Giunta Regionale n. 292 del 24.07.2014*

*L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3, lettera a)- Riconoscimento debiti fuori bilancio - sentenza n. 3488\13 del 15\07\13 resa dal Tribunale Regionale delle acque Pubbliche di Napoli. Giudizio: Societa' Agricola Vivaistica Tipaldi Piante s.r.l. c/Regione Campania e Consorzio di Bonifica Integrale SARNO Pratica Avv.ra n. 6633\10. Riconoscimento debito fuori bilancio per euro 21.086,78. Variazione compensativa tra programmi appartenenti a missioni diverse*

REG. GEN. n. 1114/II

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

*Il Commissione Consiliare permanente per l'esame.*

*Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.*

Il Dirigente dell' U.D.  
Avv. Magda Fabbrocini

Capo Dipartimento Segreteria Legislativa  
Dot. Carlo D'Orta

Il Presidente  
Piero Foglia





**Giunta Regionale della Campania**

**Delibera di Giunta**

**ATTIVITÀ AMM.VA**  
REG. GEN. N. *4114*...../II

**Dipartimento:**

**Dipartimento delle Politiche Territoriali**

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
292	24/07/2014	53	8	13

**Oggetto:**

Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n. 3488/2013 del 15/07/2013 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli. Giudizio: Società Agricola Vivaistica Tipaldi Piante s.r.l. c/ Regione Campania e Consorzio di Bonifica Integrale Sarno. Prat. Avv.ra n. 6633/10. Riconoscimento debito fuori bilancio per euro 21.086,78. Variazione compensativa tra programmi appartenenti a missioni diverse.

**Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

*Estremi elettronici del documento:*

Documento Primario : 7542E489FEF504398129B1A2B2A06F2783BAE404

Allegato nr. 1 : A8C07D1EA7DA3D0D36B64BE639C7FAF02AB535DE

Allegato nr. 2 : E5BF76D47651314682A969895D3B1419D2AFA7AD

Allegato nr. 3 : 5C303C4C6B839F355A448EE85732EFAFD9BEC260

Frontespizio Allegato : 15BEBC61E4434D06E5BB4DEA0EDF4853872DBEA1

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2014.0016043/A**

Del. 30/07/2014 09 42 05

Da CR A. SERDA

Data, 25/07/2014 - 12:05

Pagina 1 di 1


21,086,78



Assessore

Assessore Cosenza Edoardo

Assessore Giancane Gaetano



Dipartim.

Direzione G.

53

8

55

13

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL

24/07/2014

ATTIVITÀ AMM.VA

REG. GEN. N. 444...../II

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

*Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n. 3488/2013 del 15/07/2013 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli. Giudizio: Societa' Agricola Vivaistica Tipaldi Piante s.r.l. c/Regione Campania e Consorzio di Bonifica Integrale Sarno. Prat. Avv.ra n. 6633/10. Riconoscimento debito fuori bilancio per euro 21.086,78. Variazione compensativa tra programmi appartenenti a missioni diverse.*

1)	Presidente	Stefano	CALDORO
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO
5)	"	Gaetano	GIANCANE
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA
7)	"	Severino	NAPPI
8)	"	Daniela	NUGNES
9)	"	Giovanni	ROMANO
10)	"	Ermanno	RUSSO
11)	"	Pasquale	SOMMESE
12)	"	Sergio	VETRELLA
	Segretario	Maria	CANCELLIERI

PRESIDENTE

ASSENTE

ASSENTE

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0016043/A

Del 30/07/2014 09 42 05

Da CR A SERDA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

#### PREMESSO:

- a. che con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 26/11/2010 alla Regione Campania e in data 27/11/2010 al Consorzio, e rinotificato ex art. 176 RD 1775/1933 in data 06/05/2011, iscritto al Registro Generale n. 30/11 la Società Agricola Vivaistica Tipaldi Piante s.r.l. (p.iva 04538170657), in persona del legale rappresentante p.t. sig. Natale Tipaldi, in qualità di conduttore di un appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Castel San Giorgio (SA) – Frazione Fimiani – alla via Pendagna difeso dal procuratore legale antistatario avv. Antonio Leone, ha convenuto in giudizio la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno chiedendo il risarcimento dei danni causati alle colture presenti sui terreni della società inondata dalle acque del torrente "Solofrana", esondato tra il 30 e il 31/07/2010;
- b. che con sentenza n. 3488/2013 del 15/07/2013, depositata in data 08/10/2013, e notificata in forma esecutiva il 20/12/2013, il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda attorea e ha condannato la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al risarcimento dei danni lamentati dal ricorrente, nonché alla refusione delle spese di lite con attribuzione a favore del procuratore antistatario, ed alle spese di CTU, nella seguente misura: € 13.482,35 a favore del ricorrente oltre rivalutazione monetaria dal 31.07.2010 fino alla data della sentenza ed interessi legali fino all'effettivo saldo; a favore dell'avvocato antistatario € 843,84 per spese, € 3.780,00 per competenze, oltre IVA e CPA come per legge;
- c. che la sentenza è stata notificata in forma esecutiva alla Regione Campania nella persona del Presidente Legale Rappresentante p.t. in data 20 dicembre 2013;
- d. che il Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso al Settore Genio Civile di Salerno il testo integrale della citata sentenza con nota prot. n. 760914 del 07/11/2013 per gli adempimenti di competenza e successivamente con nota prot. 27079 del 15/01/2014 ha trasmesso la notifica della formula esecutiva;
- e. che l'U.O.D. Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 116788 del 18/02/2014 nel comunicare al ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al procuratore antistatario, avv. Antonio Leone, di documentare le spese di CTU e di registrazione della sentenza, e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza;
- f. che non essendo a tutt'oggi pervenuta alcuna nota di risposta non è possibile quantificare le spese di ctu, che non saranno rimborsate con il presente atto;

#### RILEVATO

- a. che l'importo del danno ammonta a complessivi € 15.446,88 di cui € 13.482,35 per sorta capitale, € 930,28 per rivalutazione monetaria dal 31.07.2010 al 08.10.2013, € 1.034,25 per interessi legali fino al 30/04/2014;
- b. che le spese di lite, come da documentazione acquisita, ammontano complessivamente ad euro € 5.639,90 di cui: € 3.780,00 per competenze liquidate in sentenza, € 843,84 per esborsi liquidati in sentenza, € 151,20 per C.P.A. (4%), ed € 864,86 per IVA (22%), con attribuzione al procuratore antistatario avv. Antonio Leone di € 4.883,90 ed € 756,00 per ritenuta d'acconto;
- c. che tale debito, complessivamente pari ad € 21.086,78 per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito dell'emanazione da parte dell'autorità giudiziaria (Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli) della sentenza 3488/13 del 15/07/2013 è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "debito fuori bilancio" così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006.

#### CONSIDERATO

- a. che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 21.086,78 in esecuzione della sentenza n. 3488/2013 del 15/07/2013 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della

- legittimità del debito fuori bilancio, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c. da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale, condebitore in solido;
- b. che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
  - c. che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
  - d. che la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n.1731 del 30.10.2006 ad oggetto: "*Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale*", ha fornito alle Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
  - e. che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2014-2016 con L.R. n. 3 del 16/01/2014, pubblicata sul BURC n. 4 del 17 Gennaio 2014;
  - f. che il Consiglio Regionale ha approvato le Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2014 e pluriennale 2014 – 2016 della Regione Campania (Legge di Stabilità Regionale 2014) con L.R. n.4 del 16/1/2014, pubblicata sul BURC n. 4 del 17 Gennaio 2014;
  - g. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 92 del 01/04/2014 pubblicata sul BURC n. 22 del 04/04/2014, ha approvato il bilancio gestionale per gli anni 2014, 2015 e 2016;
  - h. che nel succitato bilancio 2014 è previsto il capitolo n. 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 della spesa denominato "Pagamento debiti fuori bilancio", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (Dip 55 – DG 13);
  - i. che nel succitato bilancio 2014 è previsto il capitolo di spesa n. 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza della DG 53-08";
  - j. che in funzione del nuovo assetto della struttura amministrativa regionale, la D.G.R.C. n. 493/2013 ha attribuito alle nuove strutture organizzative la gestione dei capitoli di entrata e di spesa del bilancio gestionale per gli anni 2013, 2014 e 2015 corrispondenti alle funzioni transitate nei nuovi uffici e, pertanto, la gestione dei capitoli 124 e 160 è, rispettivamente, affidata alla Direzione generale per le risorse finanziarie e alla Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile;
  - k. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 16, lettera d) della L.R. n. 6/2013, è autorizzata ad apportare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio;
  - l. che l'art.1, co.12, lettera h) della legge finanziaria regionale n.5/2013, sostituendo il comma 5 dell'art.47 della L.R. n.7/02, aggiunto con l'art.22 della L.R. 1/2008, ha disposto che le proposte della Giunta regionale di riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio regionale il quale deve necessariamente assumere le determinazioni di competenza, entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte saranno inserite nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile;

## RITENUTO

- a. che si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.47 comma 3 della Legge Regionale n.7/2002, al riconoscimento del "debito fuori bilancio" per un importo complessivo di € 21.086,78 al lordo della ritenuta d'acconto di € 756,00, come di seguito ripartito:

— Società Agricola Vivaistica Tipaldi Piante s.r.l.	€ 15.446,88;
— Avv. Antonio Leone	€ 5.639,90
<i>(al lordo della rit. d'acc. di € 756,00);</i>	
- b. che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza della DG 53-08" di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di € 21.086,78, mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 rientrante nella competenza della Direzione Generale per le risorse finanziarie ed avente sufficiente disponibilità, identificati secondo le classificazioni di bilancio di seguito riportate:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio
0124	20.03.1	110	U.1.10.01.01.000	01.1	4	1.10.01
0160	08.01.1	110	U.1.10.05.04.000	06.2	4	1.09.01

- c. che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i.;
- d. che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i., al riconoscimento dell'importo di € 21.086,78 appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio";
- e. di voler demandare al Dirigente della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 21.086,78 da assumersi sul capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- f. di voler demandare all'Avvocatura regionale la predisposizione degli atti per il recupero della quota parte dovuta dall'Ente Consortile, in caso di mancato pagamento alla Regione Campania della quota parte (50%) spettante al Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, condebitore in solido;
- g. che allo scopo di evitare all'Ente ulteriore aggravio di spesa per l'effetto di una eventuale esecuzione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;

#### PRECISATO CHE

- a. che alla presente deliberazione sono allegati n. 2 schede di rilevazione di partita debitoria, una per il ricorrente e una per gli avvocati, che ne costituiscono parte integrante;

#### VISTO:

- a. la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. la Legge Regionale n. 3 del 16/01/2014;
- c. la Legge Regionale n. 4 del 16/01/2014;
- d. la Legge Regionale n. 5 del 06/05/2013;
- e. la Legge Regionale n. 6 del 06/05/2013;
- f. la D.G.R. n. 3 del 23/01/2014;
- g. la D.G.R. n. 92 del 01/04/2014;
- h. la sentenza n. 3488/2013 del 15/07/2013 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli;
- i. la D.G.R. n. n.1731 del 30.10.2006;
- j. la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012;
- k. la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013;
- l. la D.G.R. n. 493 del 18/11/2013;
- m. il D.P.G.R.C. n. 329 del 13/11/2013;

**PROPONGONO** e la Giunta, in conformità, a voto unanime

#### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate

- 1 di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, in esecuzione della sentenza n. 3476/2013 del 15/07/2013 del T.R.A.P. di Napoli la somma complessiva di € 21.086,78 (ventunomilaottantasei/78), al lordo della ritenuta d'acconto di € 756,00, come di seguito ripartita:
- Società Agricola Vivaistica Tipaldi Piante s.r.l. € 15.446,88;
- Avv. Antonio Leone € 5.639,90

(al lordo della rit. d'acc. di € 756,00);

- 2 di allegare le schede di rilevazione di partita debitoria n. 1 e 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3 di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d), della L.R. n. 6 del 06/05/2013, una variazione compensativa tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio, afferente i capitoli di spesa di seguito riportati:

- 3.1. capitolo 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 avente la seguente denominazione "Pagamento debiti fuori bilancio" riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 21.086,78;
- 3.2. capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 avente la seguente denominazione "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza della DG 53-08" incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 21.086,78;

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio
0124	20.03.1	110	U.1.10.01.01.000	01.1	4	1.10.01
0160	08.01.1	110	U.1.10.05.04.000	06.2	4	1.09.01

- 4 di demandare al Dirigente della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 21.086,78 da assumersi sul capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- 5 di prendere atto che l'importo di € 21.086,78 (Ventunomilaottantasei/78) rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
- 6 Di chiedere, a seguito dell'avvenuta liquidazione, la restituzione della quota parte (50%) dovuta dal Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, condebitore in solido, ai sensi dell'art. 1299 c.c.;
- 7 Di voler demandare all'Avvocatura regionale la predisposizione degli atti per il recupero della quota parte dovuta dall'Ente Consortile, in caso di mancato pagamento alla Regione Campania della quota parte (50%) spettante al Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno ;
- 8 di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
- 8.1 Dipartimento delle Politiche Territoriali, Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;
- 8.2 alle seguenti Direzioni Generali della Giunta Regionale della Campania:
- 8.2.1 Lavori Pubblici e protezione civile (53-08);
- 8.2.2 Risorse finanziarie (55-13);
- 8.3 all'Ufficio speciale dell'Avvocatura regionale;
- 8.4 al BURC per la pubblicazione;
- 8.5 al Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno;
- 8.6 al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale ;
- 8.7 alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c. 5 legge 289/2002 (Legge Finanziaria).

# GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	292	del	24/07/2014	DIPART.	53 55	DIR. GEN./DIR. STAFF DIP.	8 13	UOD/STAFF DIR. GEN.	13
------------------	-----	-----	------------	---------	----------	---------------------------	---------	------------------------	----

OGGETTO :

*Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n. 3488/2013 del 15/07/2013 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli. Giudizio: Societa' Agricola Vivaistica Tipaldi Piante s.r.l. c/Regione Campania e Consorzio di Bonifica Integrale Sarno. Prat. Avv.ra n. 6633/10. Riconoscimento debito fuori bilancio per euro 21.086,78. Variazione compensativa tra programmi appartenenti a missioni diverse.*

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATICOLA	FIRMA
PRESIDENTE   ASSESSORE		<i>Assessore Cosenza Edoardo Assessore Giancane Gaetano</i>	_____	_____
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr. Giulivo Italo Dr. Rosati Bruno</i>	_____	_____
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Mautone Dr. Varriale</i>	_____	_____


VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<b>24/07/2014</b>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA <b>25/07/2014</b>

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

---

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni, è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.





*Giunta Regionale della Campania*

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA**

N° 1 del 19/05/2014

Dipartimento 53 Direzione Generale 08 U.O.D. 13

Prat. Avv.ra n. 6633/2010

Il sottoscritto geom. Vittorio Bartoli in qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. 13 "Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile" della Direzione Generale 08 "Lavori Pubblici e Protezione Civile", Dipartimento 53 "Politiche territoriali", per quanto di propria competenza:

Vista la sentenza n. 3488/13 del 15/07/2013 del T.R.A.P. di Napoli, trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale con nota prot. n. 760914 del 07/11/2013 e la relativa documentazione agli atti del Settore,

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità del creditore:** Società Agricola Vivaistica Tipaldi Piante s.r.l. (p.iva 04538170657)

**Oggetto della spesa:** Sentenza n. 3488/13 del 15/07/2013, con la quale il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni causati alle colture presenti sui terreni della società inondata dalle acque del torrente "Solofrana", esondato tra il 30 e il 31/07/2010, nella seguente misura: € 13.482,35 a favore del ricorrente oltre rivalutazione monetaria dal 31.07.2010 fino alla data della sentenza ed interessi legali fino all'effettivo saldo; a favore dell'avvocato antistatario € 843,84 per spese, € 3.780,00 per competenze, oltre IVA e CPA come per legge;

**Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:**

Sentenza n. 3488/13 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni.

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 26/11/2010 alla Regione Campania e in data 27/11/2010 al Consorzio, e rinotificato in data 06/05/2011, iscritto al Registro Generale n. 30/11 la Società Agricola Vivaistica Tipaldi Piante s.r.l. (p.iva 04538170657), in persona del legale rappresentante p.t. sig. Natale Tipaldi, in qualità di conduttore di un appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Castel San Giorgio (SA) – Frazione Fimiani – alla via Pendagna difeso dal procuratore legale antistatario avv. Antonio Leone, ha convenuto in giudizio la Regione ed il Campania Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno chiedendo il risarcimento dei danni causati alle colture presenti sui terreni della società inondata dalle acque del torrente "Solofrana", esondato tra il 30 e il 31/07/2010.

Con sentenza n. 3488/2013 del 15/07/2013, depositata in data 08/10/2013, e notificata in forma esecutiva il 20/12/2013, il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda attorea e ha condannato la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al risarcimento dei danni lamentati dal ricorrente, nonché alla refusione delle spese di lite con attribuzione a favore del procuratore antistatario, ed alle spese di CTU, nella seguente misura: € 13.482,35 a favore del ricorrente oltre rivalutazione monetaria dal 31.07.2010 fino alla data della sentenza ed interessi legali fino all'effettivo saldo; a favore dell'avvocato antistatario € 843,84 per spese, € 3.780,00 per competenze, oltre IVA e CPA come per legge. Il Settore Contenzioso Civile e Penale ne ha trasmesso al Settore Genio Civile di Salerno il testo integrale con nota prot. n. 760914 del 07/11/2013 per gli adempimenti di competenza e successivamente con nota prot. 27079 del 15/01/2014 ha trasmesso la notifica della formula esecutiva. L'U.O.D. Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 116788 del 18/02/2014 nel comunicare al ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al procuratore antistatario, avv. Antonio Leone, di documentare le spese di CTU e di registrazione della sentenza, e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza. Non essendo a tutt'oggi pervenuta alcuna nota di risposta non è possibile quantificare le spese di ctu.

Dall'esame della sentenza n. 3488/13 del 15/07/2013 si evince che il debito ammonta a complessivi € 15.446,88 (quindicimilaquattrocentoquarantasei/88), da riconoscere a favore di Società Agricola Vivaistica Tipaldi Piante s.r.l. (p.iva 04538170657) e risulta essere così costituito:

A	DANNO	
	A1 sorta capitale	€ 13.482,35
	A2 Rivalutazione monetaria dal 31/07/2010 al 8/10/2013	€ 930,28
	A3 Interessi legali fino al 30/04/2014	€ 1.034,25
	<b>TOTALE DANNO</b>	<b>€ 15.446,88</b>

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:**

Sentenza n. 3488/13 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 3488/13 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002.
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità degli interessi poichè liquidati in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 15.446,88 (quindicimilaquattrocentoquarantasei/88).

Allega la seguente documentazione :

1. sentenza n. 3488/13 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;

Salerno, 19/05/2014



**Il Responsabile del Procedimento**  
**Geom. Vittorio Bartoli**







*Giunta Regionale della Campania*

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA**

N° 2 del 19/05/2014

Dipartimento 53 Direzione Generale 08 U.O.D. 13

Prat. Avv.ra n. 6633/2010

Il sottoscritto geom. Vittorio Bartoli in qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. 13 "Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile" della Direzione Generale 08 "Lavori Pubblici e Protezione Civile", Dipartimento 53 "Politiche territoriali", per quanto di propria competenza:

Vista la sentenza n. 3488/13 del 15/07/2013 del T.R.A.P. di Napoli, trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale con nota prot. n. 7609/14 del 07/11/2013 e la relativa documentazione agli atti del Settore,

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità del creditore:** Avv. Antonio Leone (cod. fisc. LNENTN62R16I720F)

**Oggetto della spesa:** Sentenza n. 3488/13 del 15/07/2013, con la quale il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni causati alle colture presenti sui terreni della società inondata dalle acque del torrente "Solofrana", esondato tra il 30 e il 31/07/2010, nella seguente misura: € 13.482,35 a favore del ricorrente oltre rivalutazione monetaria dal 31.07.2010 fino alla data della sentenza ed interessi legali fino all'effettivo saldo; a favore dell'avvocato antistatario € 843,84 per spese, € 3.780,00 per competenze, oltre IVA e CPA come per legge;

**Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:**

Sentenza n. 3488/13 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni.

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 26/11/2010 alla Regione Campania e in data 27/11/2010 al Consorzio, e rinotificato in data 06/05/2011, iscritto al Registro Generale n. 30/11 la Società Agricola Vivaistica Tipaldi Piante s.r.l. (p.iva 04538170657), in persona del legale rappresentante p.f. sig. Natale Tipaldi, in qualità di conduttore di un appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Castel San Giorgio (SA) - Frazione Fimiani - alla via Pendagna difeso dal procuratore legale antistatario avv. Antonio Leone, ha convenuto in giudizio la Regione ed il Campania Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno chiedendo il risarcimento dei danni causati alle colture presenti sui terreni della società inondata dalle acque del torrente "Solofrana", esondato tra il 30 e il 31/07/2010.

Con sentenza n. 3488/2013 del 15/07/2013, depositata in data 08/10/2013, e notificata in forma esecutiva il 20/12/2013, il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda attorea e ha condannato la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al risarcimento dei danni lamentati dal ricorrente, nonché alla refusione delle spese di lite con attribuzione a favore del procuratore antistatario, ed alle spese di CTU, nella seguente misura: € 13.482,35 a favore del ricorrente oltre rivalutazione monetaria dal 31.07.2010 fino alla data della sentenza ed interessi legali fino all'effettivo saldo; a favore dell'avvocato antistatario € 843,84 per spese, € 3.780,00 per competenze, oltre IVA e CPA come per legge. Il Settore Contenzioso Civile e Penale ne ha trasmesso al Settore Genio Civile di Salerno il testo integrale con nota prot. n. 760914 del 07/11/2013 per gli adempimenti di competenza e successivamente con nota prot. 27079 del 15/01/2014 ha trasmesso la notifica della formula esecutiva. L'U.O.D. Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 116788 del 18/02/2014 nel comunicare al ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al procuratore antistatario, avv. Antonio Leone, di documentare le spese di CTU e di registrazione della sentenza, e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza. Non essendo a tutt'oggi pervenuta alcuna nota di risposta non è possibile quantificare le spese di ctu.

Dall'esame della sentenza n. 3488/13 del 15/07/2013 si evince che il debito ammonta a complessivi € 5.639,90 (cinquemilaseicentotrentanove/90), da riconoscere a favore dell' Avv. Antonio Leone (cod. fisc. LNENTN02R16I720F) e risulta essere così costituito:

<b>B SPESE LEGALI</b>		
B1	Competenze	€ 3.780,00
B2	4% Cassa Nazionale Avvocati	€ 151,20
B3	Totale imponibile	€ 3.931,20
B4	+IVA 22,00% su imponibile	€ 864,86
B5	Esborsi liquidati in sentenza	€ 843,84
B7	<b>TOTALE SPESE LEGALI</b>	<b>€ 5.639,90</b>
B8	20% Ritenuta d'acconto	€ 756,00
B9	<b>Netto a pagarsi</b>	<b>€ 4.883,90</b>
B10	<b>Totale da liquidare al lordo della rit. d'acc.</b>	<b>€ 5.639,90</b>

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:**

Sentenza n. 3488/13 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 3488/13 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002.
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità degli interessi poichè liquidati in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

**chiede**

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 5.639,90 (cinquemilaseicentotrentanove/90).


Allega la seguente documentazione :

1. sentenza n. 3488/13 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;

Salerno, 19/05/2014

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Vittorio Bartoli





S. 36188/13

RE 30/11  
C. n. 504/B  
G. n. 4749/B  
Est. di Pica  
T. n. 112P

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE  
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Leonardo Pica

Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 30/2011 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 17.6.2013 e vertente

T R A

Società Agricola Vivaistica Tipaldi Piante s.r.l. (part. i.v.a. 04538170657), in persona del legale rappresentante p.t., sig. Natale Tipaldi, domiciliato per ragioni della carica presso la sede legale in Nocera Inferiore (SA) alla via Chivoli, n. 15, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Antonio Leone (cod.fisc. LNENTN62R16I720F), unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Pietro Colletta, n. 23, nello studio legale dell'avv. Aniello Melorio

- RICORRENTE -

Regione Campania (part. i.v.a. 80011990639), in persona del presidente della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone, con la quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino

E

Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Imo (part. i.v.a. 80009450653), in persona del legale rapp.te, rappresentato e difeso dall'avv. Olindo Lanzara, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, e con questi domiciliato in Napoli alla via San Giacomo dei Capri n. 48 presso l'avv. Teresa Paola Addeo

- RESISTENTI -

CONCLUSIONI

All'udienza del 15.11.2012 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a



81.28.15.7

verbale e, sinteticamente:

per la società ricorrente: impugnate le conclusioni del c.t.u., accogliersi la domanda e per l'effetto condannarsi i convenuti, in solido o disgiuntamente, al risarcimento dei danni, come quantificati in sede di a.t.p., oltre interessi e rivalutazione, vittoria di spese con attribuzione;

per il Consorzio: rigettarsi la domanda perché inammissibile, infondata e comunque non provata;

per la Regione: rigettarsi le domande.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato il 26.11.2010 alla Regione e il 27.11.2010 al Consorzio e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 alla Regione in data 6.5.2011, la società ricorrente indicata in epigrafe, premesso:

di essere conduttore di un appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Castel San Giorgio (SA) – Frazione Fimiani – alla via Pendagna, della superficie catastale di Ha. 01.13.62, in Catasto Terreni del medesimo Comune riportato al foglio 12, particelle 593 e 333 di are 24,00;

che tra il 30 e il 31 luglio 2010, le piogge, cadute durante la notte, avevano causato, per l'aumento della portata idrica, la rottura dell'argine del torrente denominato "Solofrana", in particolare in località Capasimo e in via Ferrovia del comune di Castel San Giorgio, in prossimità dell'opificio della Pecos s.p.a.;

che le acque, altamente inquinate e miste a detriti e melma, avevano invaso i terreni ed i fabbricati circostanti tra cui anche quelli della ricorrente;

che con delibera del Consiglio Comunale di Castel San Giorgio del 1.8.2010 era stato intimato ai proprietari dei fondi interessati dall'inondazione di non utilizzare, né commercializzare i prodotti agricoli poiché inesorabilmente inquinati a causa delle acque esondate dal torrente Solofrana;

che l'evento, verificatosi a causa delle condizioni di degrado e di mancanza di manutenzione del letto e degli argini del citato torrente, era stato accertato dalle Autorità competenti intervenute immediatamente sul posto;

che l'inondazione aveva devastato e danneggiato le colture presenti sul fondo della società;

che i danni erano stati accertati e descritti dal dott. agronomo Emilio Giordano, in sede di a.t.p. (complessivamente stimati pari a € 113.843,56);

ha adito questo giudice, evocando in giudizio la Regione Campania e il Consorzio di

Bonifica Agro Sarnese Nocerino, imputando agli stessi la omessa manutenzione dell'opera idraulica, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, oltre che alla refusione delle spese di a.t.p.

Si sono costituiti ritualmente in giudizio le resistenti, contestando ognuna la propria legittimazione passiva e la fondatezza nel merito della domanda, deducendo la eccezionalità dell'evento atmosferico causa dell'esonazione.

Acquisiti il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo e la documentazione prodotta dalle parti, disposta una consulenza tecnica d'ufficio (al fine di <<1. descrivere, con relazione (redatta sia in forma cartacea, sia in forma elettronica su apposito supporto informatico redatto con programmi compatibili con Microsoft Word) corredata da servizi fotografici, lo stato dei luoghi, individuando, misurando e riportando in planimetria le superfici e i dati catastali delle aree interessate dall'esonazione di cui è causa; 2. accertare sulla base della documentazione in atti e di quella reperibile presso pubblici uffici (ai quali è autorizzato ad accedere) le cause dei danni lamentati da parte attrice, indicando quali fossero – al momento del fatto dannoso – le condizioni di manutenzione del corso d'acqua e, più in generale, quelle del sistema di regimentazione delle acque del comprensorio, verificando e precisando, in particolare, se il corso d'acqua di cui è causa, oltre che demaniale, faccia parte anche del comprensorio di bonifica integrale e costituisca, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica; 3. accertare, in particolare, - sulla base dell'esame della documentazione disponibile presso la Prefettura, gli uffici della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco e soprattutto sulla base dei dati pluviometrici esistenti presso il competente Ufficio Idrografico – se l'evento piovoso indicato in ricorso abbia avuto, per l'intensità delle precipitazioni piovose nella zona oggetto di causa, carattere di eccezionalità, tale da escludere il rapporto di causalità, oppure abbia rappresentato solo l'elemento scatenante di una situazione di manutenzione dell'opera idraulica già precaria; 4. procedere in ogni caso alla quantificazione dei danni effettivamente subiti dalla parte ricorrente, previa acquisizione della documentazione contabile di parte attrice (concernente il periodo precedente e quello successivo all'evento di cui è causa, onde verificare eventuali oscillazioni dei volumi di affari e della redditività) e di quella concernente i giustificativi di spesa relativamente alle eventuali operazioni di smaltimento dei prodotti danneggiati, nonché di pulizia e di bonifica del terreno, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di un commercialista di sua fiducia>>), depositata il 26.7.2012 la relazione da parte del c.t.u., dott. agronomo Giuseppe Crescenzo, all'udienza di discussione la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE



3

La domanda è fondata e deve essere pertanto accolta.

Nessun dubbio può ravvisarsi in ordine alla sussistenza della legittimazione attiva della ricorrente (peraltro non contestata), che si è palesata conduttrice dei fondi di cui è causa (ed ha anche documentato tale qualità: cfr. il contratto di affitto del 9.2.2009, allegato alla relazione redatta in sede di a.t.p.).

Va, però, precisato che, sebbene in ricorso si faccia riferimento ad un appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Castel San Giorgio (SA) – Frazione Fimiani – alla via Pendagna, in Catasto Terreni del medesimo Comune riportato al foglio 12, particelle 593 e 333 di are 24,00, dalla documentazione in atti e dagli accertamenti tecnici compiuti è emerso che la ricorrente ha la disponibilità solo della part. 593, estesa Ha 01.13.62. Invero, con contratto del 16.3.2008 tali Marciani hanno concesso in fitto a Tipaldi Natale il fondo rustico di loro proprietà, sito alla frazione Fimiani di Castel San Giorgio, via Cristoforo Pentagna, riportato in catasto al foglio 12 con la particella 593 sem. irr. arb. di Ha 01.13.62, e con successivo contratto del 9.2.2009 il Tipaldi Natale ha, a sua volta, concesso in fitto alla Società Agricola Vivaistica Tipaldi Piante s.r.l. il fondo rustico sopra descritto, autorizzando l'installazione di un impianto vivaistico (cfr. la relazione redatta in sede di a.t.p., pagg. 5-7).


Per quanto attiene poi alla legittimazione passiva (*rectius* alla titolarità dal lato passivo del rapporto) va, anzitutto, osservato che, alla stregua della documentazione in atti, anche fotografica, e delle risultanze degli accertamenti tecnici svolti sia prima (in sede di ATP), che nel corso del presente giudizio, può ritenersi inequivocabilmente accertato che, così come sostenuto da parte ricorrente, e non escluso dai resistenti, tra il 30 ed il 31.7.2010, in seguito a precipitazioni atmosferiche, i fondi in questione, così come l'area circostante, sono stati interessati, da un fenomeno di straripamento (a monte) e da allagamento in seguito al collasso del muro spondale in destra idraulica del torrente Solofrana per una lunghezza di circa 50 ml (a valle) nel tratto ricadente nel territorio comunale di Castel San Giorgio, località Capasimo.

In particolare, dall'ordinanza n. 131 del 31.07.2010, emanata dal Sindaco del Comune di Castel San Giorgio, per motivi igienico-sanitari, emerge che in data 31.07.2010 si è verificata una invasione dei fondi agricoli delle acque provenienti dalla esondazione e dalla rottura dell'argine in DX idraulica del torrente Solofrana. Inoltre, nella delibera del consiglio comunale di Castel San Giorgio n. 43 del 1.8.2010 (avente ad oggetto: richiesta dello stato di emergenza e calamità naturale territorio comunale in seguito agli eventi climatici del 30 e 31 luglio 2010), si legge <<nei giorni 30 e 31 luglio 2010 gli avvenimenti conseguenti a forti piogge hanno

causato disagi e danni a strutture pubbliche e private e ai cittadini del Comune, in conseguenza del riversarsi di cospicue portate di acqua pluviale, di acqua esondata dal Torrente Solofrana e di acque provenienti dai comuni a monte del territorio comunale (...). Naturali danni e disagi sono stati causati dal crollo dell'argine destro del torrente Solofrana avvenuto in località Palmato per uno sviluppo di circa 50 metri (...). I danni registrati in una prima relazione redatta dagli Uffici Comunali sono i seguenti: Alloggiamenti delle seguenti strade e di vaste aree private ad esse limitrofe: (...) via C. Pentagna>> (cfr. i documenti prodotti dal ricorrente in sede di a.t.p.). Inoltre, i Vigili del Fuoco, intervenuti nella mattinata del 31.07.2010 sui luoghi oggetto di causa hanno potuto constatare che <<nella via in indirizzo – via Pentagna di Castel San Giorgio – scorreva praticamente un fiume d'acqua per una altezza di circa 50 cm ....>> (cfr. il doc. allegato H alla relazione del c.t.u.). Infine, nel verbale di constatazione per lavori di somma urgenza redatto dai funzionari del Genio Civile di Salerno si legge <<che le cause che hanno determinato il crollo della muratura arginale destra sono da attribuirsi al nubifragio abbattutosi sui territori di Fisciano, Mercato San Severino e sull'avellinese che hanno provocato l'ingrossamento del citato corso d'acqua nel tratto in cui lo stesso corre pensile. L'improvvisa spinta delle acque, dovuta all'ondata di piena, ha determinato la rottura ed il crollo totale del tratto di circa ml. 40.00 della muratura arginale destra, costituita da pietre di tufo di antica costruzione e sovrastante cordolo in conglomerato cementizio>> (cfr. il doc. allegato A alla relazione del c.t.u.).

Ciò premesso, è ben noto che la specifica questione della manutenzione del torrente Solofrana in relazione ai medesimi o ad eventi analoghi a quelli di cui è causa è stata già affrontata in altre sentenze di questo T.R.A.P. (tra le altre, più di recente, la n. 106/2012, versata in atti e relativa al medesimo evento), nelle quali è stata altresì accertata, in relazione ai ripetuti eventi di rottura degli argini, <<la concorrenza di elementi scatenanti costituiti in primo luogo dalla inadeguatezza della sezione idraulica del torrente Solofrana, inidonea a contenere le ondate di piena (anche quando non si rompono gli argini l'acqua tracima inondando i terreni limitrofi); in secondo luogo il precario stato di manutenzione del letto, sia del torrente che del collettore che ne hanno ulteriormente ristretto la portata; in terzo luogo la mancanza di un adeguato intervento sistematico di consolidamento degli argini>>; concludendosi che <<all'origine dei fatti va pertanto posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio>>.

Del resto, il ctu, dott. agronomo Giuseppe Crescenzo, ha evidenziato con riguardo all'allagamento che <<dall'esame della documentazione in atti e di quella reperita presso gli uffici pubblici: (Comune, Settore Provinciale del Genio Civile e Prefettura di Salerno, Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno) il C.T.U. deduce che la causa del danno lamentato dal ricorrente è da imputare all'esondazione e

  
5

rottura dell'argine dx del torrente Solofrana avvenuta il 30 e 31 luglio 2010. Quando si è verificato l'evento le condizioni di manutenzione degli argini in pietra di tufo del torrente Solofrana erano alquanto precarie l'acqua ha abbattuto un pezzo di muro spondale "fatiscente, degradato e staticamente inidoneo" (cfr. pagg. 33-34 della relazione), aggiungendo che <<in occasione del terzo sopralluogo si è recato sul punto di rottura dell'argine dx del torrente Solofrana, ha percorso un tratto del torrente stesso, ha rilevato che la sezione del corso d'acqua è estremamente variabile ed è costituita prevalentemente da arginature in pietre di tufo, il torrente è pensile rispetto ai terreni latitanti e la base dei muri spondali per l'azione dell'acqua in alcune parti è erosa, il letto del fiume è ingombro di materiali di ogni tipo che spesso formano terrazzi torrentizi ricchi di vegetazione spontanea: erbacce e canne (Arundo donax) che rallentano il deflusso delle acque, la funzione del detto torrente oltre a quella di impluvio naturale spesso è di recapito di acque reflue. Attualmente il corso d'acqua presenta sezioni insufficienti a contenere portate appena superiori alla media, i muri spondali, considerato il tempo della loro realizzazione, sono in uno stato di conservazione estremamente precario, non compatibile con la funzione di difesa del territorio circostante. (Foto da n. 17 a n. 22)>> (cfr. pag. 36 della relazione). Anche in sede di a.t.p., d'altronde, era stato segnalato che <<nel sopralluogo del 16/09/2010 lungo il corso d'acqua, in località Capasimo e via Ferrovia, in prossimità dell'industria conserviera PECOS SpA, lo scrivente C.T.U. ha potuto verificare lo stato di degrado del Torrente Solofrana. Il letto del fiume tende sempre più ad alzarsi per una pratica diffusa dell'abbandono di rifiuti di origine e tipologie diverse. In particolare, il polo industriale a monte del fiume, l'intensa urbanizzazione, quale conseguenza di una elevata densità di popolazione, non servita da una adeguata impiantistica depurativa, ed una intensa attività agricola che fa ampio uso di fertilizzanti e pesticidi producono alti livelli di inquinamento da Sali di cromo, solfuri e metalli pesanti. Tutto ciò produce condizioni di tossicità che annullano le possibilità di vita animale e vegetale nei terreni coltivati. Le opere di difesa idraulica realizzate anche dopo le ultime esondazioni ed allagamenti non sono state adeguate alle nuove esigenze, venendo meno anche le opere di manutenzione ordinaria straordinaria per cui annualmente sono prodotti ingenti danni all'agricoltura e all'ambiente determinati dalle continue rotture degli argini. Nell'evento alluvionale in questione, l'ingente massa d'acqua, impetuosa e continua, ha scaricato la sua potenza sulla struttura vulnerabile dell'argine destro, provocandone il crollo per uno sviluppo di circa 50 m, là dove il corso d'acqua presenta un andamento sinuoso>>. (cfr. pagg. 14-15 della relazione, a firma del dott. agronomo Emilio Giordano).


Pertanto, può ritenersi che l'evento sia imputabile alla vetustà ed al cattivo stato di conservazione dell'argine destro nonché alla mancanza di manutenzione del letto del torrente. In particolare, il collasso del muro spondale per effetto della spinta idrostatica e idrodinamica

dell'acqua è riconducibile esclusivamente al decadimento nel tempo delle caratteristiche meccaniche del materiale tufaceo di cui i muri erano e sono costituiti dovuto anche all'assenza di idonei interventi di manutenzione e di consolidamento strutturale. Come accertato da questo giudice anche in altri giudizi, è da sottolineare anche che il territorio, negli ultimi decenni, ha subito una trasformazione profonda sia rispetto all'incremento abitativo che ai sistemi di coltivazione in atto. Tali variazioni hanno comportato un incremento notevole dei volumi di piena. Di fronte a questa evoluzione del territorio, le sezioni degli alvei sono rimaste sostanzialmente quelle iniziali, incapaci di contenere le portate idriche conseguenti a piogge di entità superiore alla media con sempre più frequenti inondazioni delle aree adiacenti.

All'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, va dunque posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi, che il pur rilevante - ma non eccezionale - andamento pluviometrico, da solo, non avrebbe potuto cagionare.

Orbene, come già accertato anche in precedenti giudizi, tutti gli elementi di giudizio a disposizione indicano che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale; tuttavia, oltre che essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica. Il suo bacino è poi caratterizzato in larga misura dalla presenza mista di corsi d'acqua naturali ed artificiali.

Ed è noto, poi, che il Consorzio di Bonifica, che utilizzi le acque di un torrente, costituente elemento integrativo dei canali artificiali e naturali destinati a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, con tipica funzione di bonifica del comprensorio, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di omessa manutenzione, dei danni provocati dalle esondazioni di acque (cfr. T.S.A.P. 19.10.92 n. 78; id. 4.7.91, n. 42; id. 3.2.90, n. 10; nonché la sentenza n. 67/2006, resa in analoga fattispecie, in contraddittorio proprio tra gli enti che si contendono la irresponsabilità). Il quadro normativo nazionale (artt. 17 e 18 R.D. n. 215/1933) va infatti integrato con gli artt. 3 comma 4 ("per la manutenzione delle opere di bonifica integrale, la Giunta regionale, annualmente, ripartisce l'apposito stanziamento di bilancio tra i Consorzi di Bonifica") e con l'art. 8 ("i Consorzi di Bonifica Integrale provvedono alla gestione,



7

*manutenzione, esercizio degli impianti e delle opere pubbliche di bonifica integrale*") della L.R. Campania n. 23/1985, e con l'art. 2 comma 3 lett. b dello Statuto costitutivo del Consorzio approvato con delibera della Regione Campania del 26.11.1986 n. 239/2, ove si legge che il Consorzio provvede alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di competenza regionale e statale. E tale quadro normativo non è mutato allorchè la legge regionale dell' 11 aprile 1985 n. 23 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25.2.2003.

E', pertanto, in primo luogo il Consorzio di Bonifica da considerarsi responsabile dei danni connessi alla omessa manutenzione riscontrata nel torrente stesso e nei suoi immissari, quali alvei inseriti nel proprio comprensorio di bonifica.

E', però, da ritenersi anche la solidale responsabilità della Regione Campania, in relazione alla erronea o insufficiente realizzazione delle opere strutturali ovvero alla mancata esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria che sono state concausa del danno, unitamente alla carente manutenzione. E dette carenze sono riscontrabili, posto che, come detto, si è potuta rilevare la fatiscenza e il degrado delle opere e la loro inidoneità strutturale; tanto da ritenersi necessaria una pianificazione a grande scala che preveda un riassetto ed un adeguamento generale della rete idrografica.

La corresponsabilità della Regione risulta peraltro anche dall'esame della legge regionale n. 23/85, ove all'art. 3 si legge che *<<per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica integrale la Giunta Regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai Consorzi di Bonifica, che eseguono gli interventi medesimi>>*, con ciò evidenziandosi come spetti comunque alla Regione l'iniziativa e la spesa per la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo dell'operato del Consorzio.

Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), per le Regioni che, come la Regione Campania, non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ed effettiva ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori.


Infine, neanche può ritenersi che si sia in presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento.

Invero, la dedotta eccezionalità dell'evento meteorico, solo genericamente allegata, non è stata provata dai convenuti, né risulta confortata da qualsivoglia riscontro. Anzi, dagli

accertamenti svolti dal c.t.u. è emerso <<che il giorno 29.07.2010 non è piovuto e che i valori delle altezze di precipitazioni cumulate verificatesi il 30 e 31.07.2010 e il valore dell'altezza di precipitazione cumulata oraria del giorno 30 oppure 31 luglio 2010 confrontati con le serie storiche precedenti e successive all'anno 2010, sono stati superati più volte, per cui l'evento per cui è causa non era un evento impreveduto>> (cfr. la relazione, pagg. 37 e ss.). D'altronde, avuto riguardo all'evento, neanche risulta che la competente autorità amministrativa abbia riconosciuto l'eccezionalità dell'evento e provveduto alla conseguente dichiarazione di calamità (cfr. la nota della Regione Campania del 26.4.2012, allegata come doc. O alla relazione del c.t.u.).

Per quanto riguarda le conseguenze dell'evento va osservato quanto segue.

Risulta, anzitutto, dagli atti che <<l'immobile per cui è causa è un fondo rustico sito in Castel San Giorgio località Fimiani Via C. Pentagna allibrato nel N.C.T. del Comune di Castel San Giorgio al fl. n. 12 p.lla n. 593 di Ha 01.13.62. (All. N e N/1). Le coltivazioni sia del fondo di parte ricorrente che quelle dei terreni limitrofi erano, durante gli accessi-sopralluogo, in buono stato di vegetazione e conservazione. Il fondo rustico confina ad Ovest tramite un muro in tufo con la strada C. Pentagna, dalla quale si accede mediante un cancello in ferro largo mt. 4.90, a Nord per un tratto di confine tramite rete metallica sostenuta da paletti in ferro infissi in un muretto in c.c., per un altro tratto solo con rete metallica sostenuta da paletti di cemento vibrato e per il restante tratto tramite un viottolo di campagna, ad Est con un viottolo di campagna e a Sud il confine è delimitato da piante di viti a spalliera in produzione sostenute da pali di legno e un viottolo di campagna. All'atto dei sopralluoghi effettuati in data 05 marzo, 24 aprile e il 07 maggio 2012 si è rilevato che il fondo rustico interessato dall'erosione e rottura dell'argine dx del torrente Solofrana è formato da un unico corpo con giacitura pianeggiante e leggero declivio nel senso Est-Ovest. Il ricorrente ha riferito a verbale che tutto il fondo è stato invaso dall'acqua e che dal fondo l'acqua si riversava sulla strada C. Pentagna da aperture fatte nel muro di confine tutt'ora esistenti. "Il sig. Tipaldi, durante il secondo accesso, ha dichiarato che le piante di Phoenix canariensis e ductylifera erano le stesse di quelle precedenti agli eventi del 30/31.07.2010, quelle che mancavano erano seccate, ha dichiarato che i 40 cm. di terreno che dovevano essere tolti per bonificare il fondo non furono tolti per problemi economici e che delle piante di pesco, noci, ulivo alcune erano state portate via dall'acqua il resto erano seccate e le aveva bruciate, solo le piante di ulivo e agrumi erano in vaso, i lavori fatti per sistemare il terreno furono eseguiti in economia". Il fondo è utilizzato per vivaio di piante fruttifere e ornamentali, rappresentate da diverse essenze arboree. I fruttiferi sono rappresentati da piante di pesco innestate, piantine di pesco trapiantate che fungono da portainnesto, piante di noci di un anno, noci seminate su circa mq. 700 di terreno, piante di agrumi e di ulivo in vaso, su parte del fondo di circa mq. 600 erano state messe a dimora in vaso altre piante di ulivo, piante varie di fruttiferi, quali: fico, gelso,



albicocco, ciliegio, viti, etc... le viti in fase di produzione delimitano il confine Sud della p.lla n. 593. Le piante ornamentali in vaso sono rappresentate da piante di Phoenix canariensis e dactylifera, Trachycarpus fortunei, Chamaerops humilis, Cordyline australis, Photinia, Pinus pinea, Magnolia glandiflora, Oleander nerium etc.. tutte le essenze arboree erano in buono stato di vegetazione e conservazione. Il tutto è individuato e rappresentato nella riproduzione planimetrica del fondo (All. N/2) (foto da n. 1 a n.16)>> (cfr. la relazione del c.t.u., dott. Crescenzo, pagg. 31-32).

In sede di a.t.p., il c.t.u., dott. Giordano, premesso: che il fondo attoreo <<nell'accesso del 9/09/2010 si è presentato completamente ricoperto da depositi inquinanti dell'acqua del torrente Solofrana, mentre nell'accesso del 16/09/2010 era interessato dai lavori di preparazione per il recupero della fertilità e l'allestimento di nuove colture>> (pag. 12); <<di aver potuto accertare direttamente sui luoghi della controversia molti dei danni così come lamentati dall'attore in causa, in quanto, dato il breve lasso di tempo trascorso (circa 2 mesi) dall'evento, lo stato dei luoghi è ancora non completamente ripristinato sulla sua conformazione originaria>> (pag. 14); che <<la presenza di acqua sul terreno provoca la saturazione totale dei pori normalmente occupati dalla frazione gassosa, dando origine a situazioni di insufficiente aerazione. Al che consegue una riduzione dell'attività microbica, l'arresto della nitrificazione e la rottura degli aggregati e la conseguente diminuzione della permeabilità. I fenomeni direttamente a carico della pianta consistono nel rallentamento dell'attività respiratoria delle radici, nella minore resistenza alle fitopatie e anche nella morte della pianta stessa per asfissia radicale. E' da precisare che l'entità del danno dipende sia dalla quantità di acqua che ristagna sia dal tempo di permanenza in superficie. Nel caso in esame, sia le foto del 31/7 sia quelle del 01/08/2010, allegate alla produzione di parte attrice, mostrano che il livello dell'acqua mista a melma è costante perché il terreno ha raggiunto lo stato di saturazione. E' ancora da precisare che l'entità del danno è tanto più grave se le piante sono innestate, in quanto il punto d'innesto è un punto vulnerabile>> (pag. 15); che sul fondo attoreo <<erano presenti le seguenti colture: - Lattuga; - Pesco selvatico G F 677; - Olivi in vaso; - Agrumi in vaso; - Phoenix Canariensis; - Phoenix Dactylifera; - Juglans Regia; - Fruttiferi misti; - Quercus Ilex>> (pag. 16); ha preso atto delle quantità di piante indicate nella perizia di parte, ha rilevato i valori delle piante (sulla scorta dalle indicazioni dei coltivatori e produttori, confermate dai listini prezzi dei Vivaisti della Toscana e della Sicilia, per il periodo Luglio-Agosto 2010) ed ha determinato il danno diretto, da mancato raccolto, al netto delle spese non sostenute, pari ad € 81.725,00 (cfr. pagg. 16-19).

Inoltre, il c.t.u., dott. Giordano ha computato, a titolo di danni diretti per pulizia del fondo per una profondità di circa 0,40 m sulla base del prezzario delle opere pubbliche della Regione Campania anno 2009, l'importo di € 9.998,56, nonché, a titolo di danni indiretti per



danneggiamento ai terreni (denitrificazione, accumulo di ammoniaca e riduzione del ferro e manganese), l'importo di € 22.120,00 (per i lavori di fertilizzazione, di erpicatura, estirpatura e fresatura e per il ripristino della struttura del terreno).

Ebbene, se è pur vero che il dott. Giordano ha svolto il sopralluogo a distanza di pochi mesi dall'evento, la sua descrizione delle conseguenze risulta evidentemente generica e la valutazione dei danni estremamente generosa, ragion per cui le sue conclusioni sono certamente inattendibili, specie laddove presuppongono la completa distruzione di tutte le piante esistenti, sebbene dalle foto allegate sia all'A.T.P. sia alla produzione di parte ricorrente si evinca che il terreno in parte era già stato lavorato e che su alcune zone dello stesso vi siano pochi residui di fango.

Il c.t.u., dott. Crescenzo, sulla scorta della documentazione in atti e di quanto accertato in sede di sopralluogo, ha ritenuto che *<< sul fondo in oggetto, stante la distanza di circa 1.400 mt. dal punto di rottura del detto argine, si siano distribuiti e depositati solamente materiali galleggianti (plastica nelle varie forme, rami, arbusti, ecc.) e pochi detriti solidi di natura terrigena >>* (pag. 49 e ss.) e *<< che l'acqua nello scorrere sul terreno abbia arrecato danni alle piante più piccole, sradicandole e trascinandole via >>* (pag. 53).

Pertanto, ai fini del computo dei danni per le piante seccate oppure sradicate e trascinate via dall'acqua, il c.t.u. ha ritenuto di quantificare il danno pari al 13% del valore delle stesse, così come enumerate e valutate nell'accertamento tecnico preventivo, escludendo dal calcolo le piante di *Phoenix canariensis* e *dactylifera* (che non risulterebbero mutate) e considerando integralmente perduta la produzione di lattuga, determinandolo così pari ad € 5.711,30 (tenendo conto dei seguenti valori: Pesco selvatico GF 677 = € 7.000,00; Olivi = € 5.460,00; Agrumi = € 14.000,00; Juglans regia -noce- = € 3.150,00; Fruttiferi misti = € 2.940,00; Quercus ilex -leccio = € 8.960,00; Totale = € 41.510,00, per cui € 41.510,00 x 13% = € 5.396,30 + Lattuga = € 315,00; Totale danni alle piante = € 5.711,30) (pag. 53).

Per quanto riguarda, invece, la quantificazione dei danni al terreno, in mancanza della documentazione delle spese sostenute per il ripristino dello stato dei luoghi, il c.t.u., sulla scorta del prezzario delle opere di miglioramento fondiario della Regione Campania n. 19/2008 (allegato P alla relazione) e di indagini di mercato per le opere non previste nel predetto prezzario, ha computato i costi pari a complessivi € 7.771,05, riconoscendo la necessità di lavori di pulizia dell'intero fondo da materiali galleggianti (plastica, legno, rametti, ecc.) e della lavorazione superficiale del terreno per arieggiamento, livellamento e regimazione

delle acque meteoriche, ripristino pista di servizio, concimazione di fondo e correzione pH del terreno.

Le conclusioni del c.t.u., dott. Crescenzo, risultano condivisibili, in quanto – a differenza di quelle del dott. Giordano – appaiono coerenti con le risultanze della documentazione in atti.

Anzitutto, la perdita dell'intero piantumato, presunta dal dott. Giordano, anche contro le stesse risultanze della documentazione fotografica, si rivela circostanza non provata e, anzi, inverosimile. Invero, come evidenziato dal dott. Crescenzo, sulla scorta della documentazione contabile e fiscale della ricorrente, la redditività ed il fatturato della società nel 2010 sono stati positivi e addirittura migliori rispetto a quelli di altre annualità, il che non si potrebbe giustificare, ove davvero vi fosse stata la perdita dell'intera produzione. In particolare, dall'esame della documentazione contabile emerge <<che la società ricorrente ha chiuso il bilancio di esercizio dell'anno 2009 con una perdita di € 25.095,00 e un volume di affari di € 158.755,00, ha chiuso il bilancio di esercizio dell'anno 2011 con un utile di € 36.107,00, nello stesso anno il volume di affari raggiunto è stato di € 209.496,00; nell'anno 2010, l'anno dell'evento calamitoso, ha chiuso il bilancio di esercizio con un utile di € 83.993,00 mentre il volume di affari è stato di € 203.123,00>> (pag. 71 e, *amplius*, pagg. 41 e ss.).

Pertanto, risultano certamente in linea con i suddetti dati contabili le conclusioni del c.t.u., secondo cui la perdita di piante può stimarsi pari circa al 13% di quella ipotizzata in sede di a.t.p. (salvo che per quel che riguarda la lattuga, perduta per intero, e le piante di *Phoenix canariensis* e *dactylifera*, rimaste immutate). D'altronde, anche il report fotografico in atti induce a ritenere maggiormente verosimili le conclusioni del dott. Crescenzo, rispetto a quelle del dott. Giordano.

Anche con riguardo alla stima dei costi per il ripristino dello stato dei luoghi, le conclusioni del c.t.u. appaiono coerenti con quanto emerso in sede di sopralluogo, ossia che la società ricorrente ha eseguito solo lavori di sistemazione superficiale del terreno, in economia, tant'è vero che alcuna documentazione sia pure a distanza di anni dall'evento la ricorrente ha ritenuto di produrre per dimostrare le spese sostenute per eventuali operazioni di smaltimento dei prodotti danneggiati, di pulizia e di bonifica del terreno.

Pertanto, in ordine al *quantum* del risarcimento, ritiene il Tribunale che sia equo stimare l'ammontare dei danni pari ad € 13.482,35, come indicato dal c.t.u. dott. Crescenzo.

Devono pertanto condannarsi la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 13.482,35.


Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (31.7.2010) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese, ivi comprese quelle dell'a.t.p., seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia (scaglione fino a € 25.000,00), applicando il valore minimo di liquidazione delle quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), aumentato del 50% trattandosi di causa promossa contro più parti, tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dai clienti, in conformità del Regolamento del 20.7.2012 n. 140 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Spese di CTU, come liquidate, a carico dei resistenti.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulle domande proposte da Società Agricola Vivaistica Tipaldi Piante s.r.l. nei confronti della Regione Campania e del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento in favore della




Società Agricola Vivaistica Tipaldi Piante s.r.l. della somma di € 13.482,35, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

2) condanna i resistenti in solido alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, ivi comprese quelle dell'a.t.p., che liquida complessivamente in € 843,84 per spese ed in € 3.780,00 per competenze (valore minimo di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria, aumentato del 50% trattandosi di causa promossa contro più parti), oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;

3) pone a carico definitivo della Regione e del Consorzio le spese delle c.t.u., come liquidate.

Così deciso a Napoli il 15.7.2013

IL GIUDICE ESTENSORE



IL PRESIDENTE

